

## CONVENZIONE OPERATIVA

TRA

**L'AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE  
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA**

E

**L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI 'FEDERICO II'  
DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE (DISES)**

\*\*\*

**Il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell'Università degli studi di Napoli 'Federico II'** (di seguito anche 'DISES' o 'Dipartimento'), codice fiscale e partita IVA 00876220633, con sede legale in Via Cupa Nuova Cintia, 21- 80126 - Napoli, Complesso Universitario di Monte Sant'Angelo - [dip.scienze-econ-stat@pec.unina.it](mailto:dip.scienze-econ-stat@pec.unina.it) - rappresentato dal Direttore, Prof.ssa Maria Gabriella Graziano nata a Belluno il 18/05/1971, autorizzato alla stipula della presente convenzione operativa con delibera del Consiglio di Dipartimento tenutosi in data 17/11/2020,

E

**L'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata** (di seguito anche 'ANBSC' o 'Agenzia'), codice fiscale 92069980800, con sede legale in via Ezio, 12/14 - 00192 - Roma - [agenzia.nazionale@pec.anbisc.it](mailto:agenzia.nazionale@pec.anbisc.it) - rappresentata dal Direttore Prefetto Bruno Corda, nato a Sassari il 19/08/1957,

qui di seguito denominate singolarmente anche 'Parte' e congiuntamente anche 'Parti'

## **Convengono e stipulano quanto segue**

### **Art. 1 - Premesse**

L'ANBSC e il DISES intendono collaborare per promuovere l'attività di ricerca volta a verificare l'impatto della criminalità organizzata sul tessuto socioeconomico.

### **Art. 2 - Oggetto**

L'ANBSC e il DISES si impegnano a instaurare una collaborazione al fine di promuovere e sviluppare lo studio del fenomeno criminale, con particolare attenzione alle conseguenze socioeconomiche delle confische dei beni nella disponibilità delle mafie, nonché alle attività necessarie al superamento delle criticità che ostacolano o rallentano la restituzione alla collettività dei patrimoni mafiosi, e quindi il loro riutilizzo a fini sociali.

### **Art. 3 – Referenti**

Per la definizione e l'attuazione di ciascuna delle attività di cui all'art. 5, le Parti designano ciascuna un referente - con il compito di definire congiuntamente le linee d'azione comuni, verificandone periodicamente la realizzazione - identificati nelle seguenti persone:

- Prof. Sergio Beraldo per il DISES, [s.beraldo@unina.it](mailto:s.beraldo@unina.it);
- Dott.ssa Mariarosa Turchi per l'ANBSC, [mariarosa.turchi@anbcs.it](mailto:mariarosa.turchi@anbcs.it).

### **Art. 4 – Finalità**

Le Parti si propongono di:

- promuovere, sviluppare, coordinare programmi di ricerca sul fenomeno della criminalità organizzata, sulle sue conseguenze in termini economici, nonché sulle implicazioni in termini di politiche di contrasto;
- promuovere il dibattito sul tema della gestione dei beni sequestrati e confiscati alle mafie e offrire adeguato supporto al decisore pubblico, mediante lo sviluppo di metodologie di clusterizzazione e la creazione di indicatori di sintesi complessi;
- favorire lo scambio di informazioni tra ricercatori ed esperti del settore, anche nel quadro di collaborazioni con altri Dipartimenti Universitari, organismi di ricerca, unità operative di ricerca costituite presso centri di ricerca di enti pubblici e privati, nonché enti ed istituzioni impegnati nello studio e nel contrasto al fenomeno criminale;
- stimolare iniziative di collaborazione interdisciplinare;

- incrementare e facilitare l'accesso alle banche dati e alla documentazione sui temi in oggetto;
- organizzare incontri seminari, *workshop* e iniziative di divulgazione scientifica.

#### **Art. 5 – Attività**

Le finalità indicate all'Art. 4 verranno perseguite tramite la realizzazione delle seguenti attività:

- promozione di iniziative di ricerca, anche a carattere interdisciplinare, attraverso collaborazioni tra docenti e ricercatori del DISES e personale afferente all'ANSBC;
- promozione di seminari e convegni;
- promozione di attività di tirocinio per laureandi, dottorandi di ricerca, o studiosi del DISES interessati a indagare il tema oggetto della collaborazione;
- condivisione delle informazioni non sensibili - o riservate a causa di specifici e legittimi motivi da parte dell'ANSBC - per finalità connesse con l'attività di ricerca; in particolare, condivisione delle informazioni riguardanti la geo-localizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, la stima del loro valore, la destinazione d'uso, ovvero di ogni altra informazione che sia necessaria per le finalità della ricerca volta a indagare le conseguenze economiche del fenomeno criminale;
- istituzione, nel rispetto della normativa vigente, di premi, borse e assegni di ricerca su fondi specificamente destinati a tale scopo da finanziatori esterni all'Università.

#### **Art. 6 – Obblighi delle parti**

Le Parti si impegnano a fornire, ciascuna attraverso le rispettive risorse e nell'ambito dei ruoli e delle proprie competenze, l'assistenza necessaria per la conduzione delle attività rientranti nelle finalità della presente Convenzione operativa.

Ciascuna Parte potrà consentire al personale dell'altra Parte, incaricato dello svolgimento delle attività di ricerca instaurate a seguito della presente Convenzione, l'accesso a proprie strutture di volta in volta individuate, nonché l'utilizzo di proprie attrezzature.

#### **Art. 7 – Oneri**

La presente Convenzione non comporta la corresponsione di oneri e/o corrispettivi a carico delle Parti.

### **Art. 8 - Durata e rinnovo**

La presente Convenzione avrà la durata di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di stipula della stessa, ed è rinnovabile a seguito di accordo scritto tra le Parti per uguale periodo, previa delibera degli organi competenti. Ai fini dell'approvazione del rinnovo verrà predisposta una dettagliata relazione sulle attività svolte.

È fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza della presente Convenzione.

### **Art. 9 - Recesso e scioglimento**

Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione ovvero di scioglierla consensualmente, dandone comunicazione ai referenti, tramite raccomandata A.R. o pec. Il recesso sarà efficace a decorrere dalla scadenza del sesto mese successivo alla comunicazione dello stesso.

Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita.

In caso di recesso unilaterale o di scioglimento, le Parti concordano, fin d'ora, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi già stipulati alla data di estinzione della Convenzione, salvo quanto diversamente disposto negli stessi.

### **Art. 10 – Riservatezza**

Le Parti si obbligano, altresì, a:

- trattare con la massima riservatezza i dati di natura confidenziale di cui dovessero venire a conoscenza in relazione all'esecuzione della presente Convenzione e a non divulgare né comunicare in alcun modo, in tutto o in parte, i citati dati ed informazioni riservate a chiunque, salvo espresso e preventivo assenso dell'altra Parte e i casi di comunicazione in adempimento ad obblighi di Legge, o provvedimenti di pubbliche autorità; in tale ultimo caso la Parte che è soggetta all'obbligo di comunicazione sarà tenuta ad informare preventivamente per iscritto l'altra Parte;
- comunicare immediatamente all'altra Parte qualunque evento abbia violato la riservatezza e/o l'integrità dei dati forniti.

Fermo restando quanto sopra, qualsiasi altra notizia, documento, informazione concernente direttamente o indirettamente le attività svolte o l'organizzazione di ciascuna delle Parti di cui venisse a conoscenza ciascuna Parte o il proprio personale o collaboratori, in relazione alle prestazioni effettuate in virtù della presente Convenzione, dovrà essere trattato come materiale riservato e non potrà essere duplicato, riprodotto, asportato o, comunque, comunicato a terzi, neanche parzialmente, anche qualora contenesse notizie già di dominio pubblico.

Tale obbligo di riservatezza varrà per tutta la durata della presente Convenzione e per un periodo di 2 (due) anni successivo alla data della sua cessazione.

#### **Art. 11 – Trattamento dei dati personali**

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che digitale, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione, e in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.

#### **Art. 12 – Controversie**

La presente Convenzione è regolata dalla Legge italiana.

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

#### **Art. 13 – Modifiche alla Convenzione**

Ciascuna parte può proporre modifiche, il rinnovo o lo scioglimento della presente Convenzione, mediante comunicazione scritta all'altra Parte. Può inoltre proporre le linee di indirizzo caratterizzanti le iniziative e i programmi di ricerca, nonché l'eventuale collaborazione con altri Dipartimenti Universitari, organismi di ricerca, unità operative di ricerca costituite presso centri di ricerca di enti pubblici e privati, nonché enti ed istituzioni impegnati nello studio e nel contrasto al fenomeno criminale

#### **Art. 14 – Registrazione**

Il presente Atto si compone di n. 6 pagine. Sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26/04/1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle Parti, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis) della Legge 241/90.

Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche (DISES)

Il Direttore

Prof.ssa Maria Gabriella Graziano

Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla  
Criminalità Organizzata (ANBSC)

Il Direttore

Prefetto Bruno Corda